



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

**S.A.F.**  
**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO**

# LA VARIABILE FISCALE NELLA SCELTA TRA CAPITALE E DEBITO E L'INTERVENTO DELLA FIDUCIARIA

Francesco Nobili  
Andrea Spinzi

---

Wealth Management e Fiduciarie, 17 marzo 2016



## Capitalizzazione e finanziamento

Un'impresa può essere capitalizzata/finanziata principalmente ricorrendo a:

1. sottoscrizione di capitale sociale con eventuale sovrapprezzo (sottoscrizione di strumenti partecipativi)
2. concessione di finanziamenti da parte dei soci
3. sottoscrizione di prestiti obbligazionari (esclusi soggetti "239/1996")
4. emissione di bond (soggetti "239/1996")
5. finanziamento bancario eventualmente garantito dai soci persone fisiche

# Capitalizzazione e finanziamento

- I soggetti che capitalizzano/finanziano l'impresa possono essere:
  - ✓ persone fisiche (PF) residenti
  - ✓ società di capitali del gruppo, che assumono, ad esempio, una funzione di holding di partecipazione (HLD)
  - ✓ banche e/o altri investitori

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

In tal caso ➡ PF / HLD ricevono dividendi

➡ la società distribuisce dividendi

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## Ipotesi di distribuzione di dividendi a PF

- Partecipazione qualificata: una partecipazione è qualificata se rappresenta una percentuale dei diritti di voto superiore al 2% (società quotata) o al 20% (società non quotata) ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% (società quotata) o al 25% (società non quotata) [art. 67, comma 1, lett. c), Tuir]
- Applicazione delle aliquote progressive Irpef sul 49,72% dell'ammontare dei dividendi percepiti. Ipotizzando l'applicazione dell'aliquota marginale più elevata (43%), senza tener conto delle addizionali e del contributo di solidarietà, il carico fiscale sarebbe:  $49,72\% \times 43\% = 21,38\%$  (indicazione nella dichiarazione dei redditi della PF anche con l'intervento della fiduciaria)

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **Ipotesi di distribuzione di dividendi a PF**

- Partecipazione non qualificata: applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota 26% sul 100% dell'ammontare dei dividendi percepiti (nessun obbligo dichiarativo per la PF anche con l'intervento della fiduciaria)
- La fiduciaria deve rilasciare un'attestazione alla società che distribuisce i dividendi dalla quale risulta che la partecipazione è non qualificata e che il fiduciante è una PF (e la partecipazione non è relativa ad una impresa commerciale individuale). Ris. 153/E dell'8 ottobre 1999

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## Ipotesi di distribuzione di dividendi a HLD

- Partecipazione detenuta da HLD: applicazione dell'aliquota IRES del 27,50% sul 5% dell'ammontare dei dividendi percepiti. Il carico fiscale effettivo è dunque pari a  $5\% \times 27,50\% = 1,375\%$

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **Ipotesi di cessione delle partecipazioni da parte di PF/HLD**

### A. Principali aspetti fiscali della cessione da parte di PF

- dalla cessione delle partecipazioni possono emergere plusvalenze

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

- la tassazione delle plusvalenze varia a seconda che le partecipazioni cedute siano qualificate o non qualificate (si veda la slide n. 5 che precede)

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## Partecipazione qualificata

Applicazione delle aliquote progressive Irpef sul 49,72% della plusvalenza realizzata

Ipotizzando l'applicazione dell'aliquota marginale più elevata (43% circa), senza tener conto delle addizionali e del contributo di solidarietà, il carico fiscale sarebbe:

$49,72\% \times 43\% = 21,38\%$  (indicazione nella dichiarazione dei redditi anche con l'intervento della fiduciaria)

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **Partecipazione non qualificata**

Applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 26% sul 100% della plusvalenza realizzata (con l'intervento della fiduciaria e con l'opzione per il c.d. «risparmio amministrato» l'imposta sostitutiva del 26% è applicata dalla fiduciaria)

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **Legge di stabilità 2016**

- È possibile rideterminare il costo fiscale delle partecipazioni alle seguenti condizioni:
  - ✓ le partecipazioni sono non quotate e sono possedute da PF all'1.1.2016
  - ✓ la perizia di stima del valore delle partecipazioni è redatta e asseverata entro il 30.06.2016
  - ✓ il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta (ovvero della prima rata) avviene entro il 30.06.2016

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

- L'imposta sostitutiva è sempre pari all'8%, da applicare sul valore della partecipazione e non sulla sola plusvalenza realizzata
- La rideterminazione del costo fiscale è possibile anche per le partecipazioni intestate a una società fiduciaria, a condizione che il fiduciante sia una PF (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa)
- In caso di intestazione fiduciaria, l'imposta sostitutiva deve essere versata dal fiduciante, il quale è tenuto a fornire copia alla società fiduciaria sia del versamento effettuato attraverso il modello F24 sia copia della perizia (circolare Assofiduciaria COM\_2011\_078)
- La società fiduciaria procederà a sua volta a rivalutare la partecipazione nelle proprie evidenze contabili

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## B. Principali aspetti fiscali della cessione da parte di HLD

- Dalla cessione delle partecipazioni possono emergere plusvalenze
- La tassazione delle plusvalenze varia a seconda che le partecipazioni cedute abbiano o meno i requisiti per godere del regime della *Participation Exemption* (c.d. PEX) [art. 87, Tuir]

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **Partecipazione PEX**

Applicazione dell'aliquota IRES del 27,50% sul 5% della plusvalenza realizzata. Il carico fiscale effettivo è, dunque, pari a:  $5\% \times 27,50\% = 1,375\%$

## **Partecipazione non PEX**

Applicazione dell'aliquota IRES del 27,50% sul 100% della plusvalenza realizzata

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## Effetti sulla società

- Indeducibilità dei dividendi distribuiti
- Deducibilità ACE (si vedano le slide successive)

# 1) Sottoscrizione capitale sociale

## **N.B.**

In alternativa, ovvero congiuntamente alle azioni, è possibile emettere strumenti finanziari partecipativi (con effetti fiscali analoghi)

## 2) Concessione di finanziamenti

In tal caso ➡ PF/HLD ricevono interessi attivi

➡ la società finanziata sostiene  
interessi passivi

## 2) Concessione di finanziamenti

### Tassazione degli interessi attivi

- Finanziatore PF: applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ad aliquota 26% e successiva tassazione in dichiarazione ad aliquota progressiva IRPEF (indicazione in dichiarazione dei redditi anche con l'intervento della fiduciaria)
- Finanziatore HLD: no ritenuta, successiva tassazione in dichiarazione ad aliquota IRES del 27,50%

## 2) Concessione di finanziamenti

### Deducibilità degli interessi passivi

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir (interessi attivi e 30% del ROL)

### 3) Prestiti obbligazionari (esclusi soggetti «239/1996»)

In tal caso ➡ PF / HLD ricevono interessi attivi

➡ la società finanziata sostiene  
interessi passivi

### 3) Prestiti obbligazionari (esclusi soggetti «239/1996»)

#### Tassazione degli interessi attivi

- Obbligazionista PF: applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad aliquota 26% (indipendentemente dalla durata del prestito obbligazionario e dal tasso di rendimento). Nessun obbligo dichiarativo anche con l'intervento della fiduciaria
- La fiduciaria deve rilasciare un'attestazione alla società che paga gli interessi con l'indicazione che il percettore è una PF (per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa)

### 3) Prestiti obbligazionari (esclusi soggetti «239/1996»)

#### Tassazione degli interessi attivi

- Obbligazionista HLD: applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ad aliquota 26% e successiva tassazione in dichiarazione ad aliquota IRES del 27,50%

### 3) Prestiti obbligazionari (esclusi soggetti «239/1996»)

#### Deducibilità degli interessi passivi

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir (interessi attivi e 30% del ROL). L'art. 3, comma 115, della L.n. 549/1995 è stato abrogato dal Decreto Internazionalizzazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (07/10/2015). Quindi gli interessi passivi sulle obbligazioni emesse da società non quotate sono deducibili indipendentemente dal tasso di rendimento applicato

## 4) Emissione di bond (soggetti «239/1996»)

### Tassazione degli interessi attivi

- Sottoscrittore PF: è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 26%. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle SIM, dalle società fiduciarie (oltre che da altri soggetti previsti da appositi decreti) che intervengono nella riscossione degli interessi
- Sottoscrittore HLD: tassazione in dichiarazione ad aliquota IRES del 27,50%

## 4) Emissione di bond (soggetti «239/1996»)

- Peraltro, con riferimento alle sottoscrizioni effettuate da soggetti residenti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'imposta sostitutiva del 26% non è applicabile sugli interessi e sulle obbligazioni emesse da:
  - banche, società per azioni con azioni negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella *white list* e, enti pubblici economici trasformati in società per azioni;

## 4) Emissione di bond (soggetti «239/1996»)

- società non quotate ma con obbligazioni negoziate nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'UE e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella *white list*;
- società non quotate che emettono obbligazioni non quotate sottoscritte esclusivamente da investitori qualificati

## 4) Emissione di bond (soggetti «239/1996»)

### Deducibilità degli interessi passivi

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui art. 96 Tuir (interessi attivi e 30% del ROL)

## 5) Finanziamento bancario garantito

- In tal caso → PF riceve interesse attivi su depositi in denaro/titoli a garanzia del finanziamento
- La società finanziata sostiene interessi passivi sul finanziamento bancario

## 5) Finanziamento bancario garantito

### Tassazione degli interessi attivi

- Finanziatore PF: applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ad aliquota 26% (depositi in denaro e titoli) e abolizione del prelievo aggiuntivo del 20% (c.d. "ritenuta Prodi"). Nessun obbligo dichiarativo anche con l'intervento della fiduciaria

## 5) Finanziamento bancario garantito

### Deducibilità degli interessi passivi

- La società finanziata deduce gli interessi passivi ai fini IRES nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 96 Tuir (interessi attivi e 30% del ROL)

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

- Disposizioni introdotte all'art. 1 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 (c.d. Decreto "Salva Italia")
- Misura per lo sviluppo favorire l'utilizzo di capitale proprio da parte delle imprese

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

- Obiettivo: indifferenza fiscale nella scelta tra debito e capitale proprio come fonte di finanziamento
- Meccanismo: deduzione dal reddito d'impresa del rendimento "nozionale" (4,5% per il 2015, 4,75% per il 2016, da definire per gli anni successivi) del nuovo capitale proprio

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

- Applicabilità: a decorrere dal 2011 rispetto al patrimonio esistente al 31.12.2010 (nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare)
- Effetto cumulativo del rendimento negli anni successivi

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

- Beneficiari: *inter alia*, società di capitali residenti, stabili organizzazioni di imprese non residenti, enti commerciali, società di persone e imprese individuali (solo se in contabilità ordinaria)

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

NUOVO CAPITALE PROPRIO

(valore di bilancio) =

Incrementi PN – decrementi PN

- Incrementi PN
  - a) conferimenti in denaro
  - b) accantonamento di utili e riserve disponibili

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

- Decrementi PN
  - a) riduzioni volontarie del PN (es. distribuzioni)
  - b) acquisti di partecipazioni in controllate
  - c) acquisti di aziende o rami d'aziende
- Asimmetria nel timing del calcolo degli incrementi / decrementi

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

## ESEMPIO

- In data 01.01.2016 la società XY S.p.A. ha avuto un incremento di capitale proprio a fonte di un versamento soci in conto capitale per Euro 500.000

# ACE (Aiuto alla Crescita Economica)

## ESEMPIO

- Il rendimento nozionale fissato per il 2016 è il 4,75%
- In Unico XY S.p.A. potrà ridurre il reddito imponibile per un importo pari a Euro 500.000 x 4,75% = Euro 23,750; il risparmio fiscale ammonterà a Euro 23.750 x 27,5% = Euro 6.531

## «SUPER-ACE»

- Meccanismo (efficacia subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea): per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di stati UE o SEE, per il periodo di imposta di ammissione alla quotazione e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%